

7 settembre 2017



PERITI INDUSTRIALI

Rc gratuita per i periti neo iscritti

Italia Oggi pag. 27 del 7/09/2017

Ordine periti, polizza neoiscritti gratis

www.ansa.it del 6/09/2017

Per i Periti Industriali, Rc professionale gratuita ai i neo iscritti all'albo

www.ingenio-web.it del 6/09/2017

Periti industriali, per i neo iscritti all'albo Rc professionale gratuita

www.casaclima.com del 6/09/2017

Rc professionale gratuita per i neo iscritti all'albo dei Periti Industriali

www.lavoripubblici.it del 7/09/2017

Rc gratuita per i periti neo iscritti

www.assinews.it del 7/09/2017

LAVORI PUBBLICI

Affidamenti in house, via libera alle Linee guida Anac per l'iscrizione delle società

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/09/2017

Il Consiglio di Stato avalla la versione «ampia»: modello ordinario e controllo congiunto

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/09/2017

«Illeciti professionali», basta una sentenza di primo grado per escludere dalla gara

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 7/09/2017

ADEMPIMENTI FISCALI

Iva, nuovi controlli anti-evasione

Il Sole 24 Ore pag. 3 del 7/09/2017

Un'altra tranche di informazioni entro il 18 settembre

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 7/09/2017

CNPI E AIG

Rc gratuita per i periti neo iscritti

DI MICHELE DAMIANI

Rc professionale gratuita per i giovani neo iscritti all'albo dei periti industriali. È l'iniziativa promossa dal consiglio nazionale dei periti industriali annunciata in una nota pubblicata ieri. La formula prevede che i neo iscritti all'albo del 2017, per il primo anno di iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. La misura è frutto dell'accordo fissato da alcuni anni tra il Consiglio e la Compagnia Aig Europe. Per i nuovi iscritti la polizza sarà valida un anno e il massimale per assicurato e periodo di copertura sarà di 250 mila euro. Ampiezza della garanzia, responsabilità in solido e franchigia fissa per tutta l'attività del perito i principali vantaggi per l'assicurato. «Abbiamo pensato ad una formula giovani per agevolare tutti i nuovi iscritti che si affacciano alla professione in un periodo non semplice» il commento di Giampiero Giovannetti, presidente del consiglio nazionale dei periti industriali



Ordine periti, polizza neoiscritti gratis

Agevolazione su assicurazione per danni esercizio professione

Redazione ANSA ROMA 06 Settembre 2017 12:40



(ANSA) - ROMA, 06 SET - I neoiscritti all'albo dei periti industriali dal 2017, "per il primo anno d'iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale". A consentirlo un passaggio (recentemente modificato) della convenzione stipulata tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e la Compagnia Aig Europe Limited. Si tratta, spiega una nota dell'Ordine, di "una copertura assicurativa che protegge il professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per eventuali danni causati da errori, o illeciti professionali", e "sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale, o per l'attività di difesa dell'assicurato". Per i nuovi iscritti la polizza sarà valida un anno, mentre il massimale per assicurato e per periodo di copertura è di 250.000 euro. (ANSA).



[INGENIO » Elenco News »](#) Per i Periti Industriali, Rc professionale gratuita ai i neo iscritti all'albo

Per i Periti Industriali, Rc professionale gratuita ai i neo iscritti all'albo

del 06/09/2017

Nella convenzione tra il Cnpi e Aig Europe Limited prevista la nuova agevolazione per i giovani professionisti

Arriva la formula giovani per i neo iscritti all'albo dei periti industriali dal 2017 che, per il primo anno d'iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il principio è contenuto in un recente passaggio della convenzione stipulata ormai da anni tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e la Compagnia AIG Europe Limited, con la quale il Cnpi copre i costi relativi alla copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale per tutti i periti industriali neoiscritti all'Albo.

La polizza, prestata dalla Compagnia AIG Europe Limited, tramite l'intermediazione di Marsh, rispetta i principi richiesti dal provvedimento di riforma delle professioni (Dpr 137/12) e anche tutte le nuove clausole contenute nel disegno di legge sulla concorrenza in particolare il principio secondo il quale le polizze assicurative dovranno offrire un periodo di ultrattività della loro copertura per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi dalla fine del contratto e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa.

Si tratta di una copertura assicurativa che protegge il professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per eventuali danni causati da errori o illeciti professionali. Sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l'attività di difesa dell'assicurato.

Per i nuovi iscritti la polizza sarà valida un anno, mentre il massimale per assicurato e per periodo di copertura è di 250.000,00 Euro.

Tra i **vantaggi** della copertura assicurativa l'ampiezza della garanzia (copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività del perito industriale secondo il già collaudato schema in uso per tutti i professionisti), la clausola di incompetenza professionale (l'assicurato è tenuto indenne per tutti i danni derivanti da richieste di risarcimento avanzate per qualunque errore professionale commesso, anche in caso in cui un'autorità giudiziaria stabilisca che l'assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali), la responsabilità in solido (se l'assicurato è responsabile solidalmente con altri soggetti, la polizza risponderà in quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili), e infine una franchigia fissa per tutta l'attività del perito industriale.

“Abbiamo pensato ad una formula giovani”, ha commentato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, “per agevolare tutti i nuovi iscritti che si affacciano alla professione in un periodo non semplice. Del resto i giovani sono il nostro futuro e verso di loro sono rivolte tutte quelle azioni tese a far sì che possano trovare nella professione la loro piena realizzazione”.

Periti industriali, per i neo iscritti all'albo Rc professionale gratuita

casaclima.com/ar_32452__periti-industriali-per-neo-iscritti-albo-assicurazione-gratuita.html

Mercoledì 6 Settembre 2017

Periti industriali, per i neo iscritti all'albo Rc professionale gratuita

Per il primo anno d'iscrizione all'albo non dovranno pagare la polizza

Dal 2017 i neoiscritti all'albo dei periti industriali, per il primo anno d'iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il principio, spiega il sito del Cnpi, "è contenuto in un recente passaggio della convenzione stipulata ormai da anni tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e la Compagnia AIG Europe Limited, con la quale il Cnpi copre i costi relativi alla copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale per tutti i periti industriali neoiscritti all'Albo".

La polizza, "prestata dalla Compagnia AIG Europe Limited, tramite l'intermediazione di Marsh, rispetta i principi richiesti dal provvedimento di riforma delle professioni (Dpr 137/12) e anche tutte le nuove clausole contenute nel disegno di legge sulla concorrenza in particolare il principio secondo il quale le polizze assicurative dovranno offrire un periodo di ultrattività della loro copertura per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi dalla fine del contratto e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa".



Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Rc professionale gratuita per i neo iscritti all'albo dei Periti Industriali

07/09/2017

Arriva la formula giovani per i neo iscritti all'albo dei periti industriali dal 2017 che, per il primo anno d'iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il principio è contenuto in un recente passaggio della convenzione stipulata ormai da anni tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e la Compagnia AIG Europe Limited, con la quale il Cnpi copre i costi relativi alla copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale per tutti i periti industriali neoiscritti all'Albo.

La polizza, prestata dalla Compagnia AIG Europe Limited, tramite l'intermediazione di Marsh, rispetta i principi richiesti dal provvedimento di riforma delle professioni (Dpr 137/12) e anche tutte le nuove clausole contenute nel disegno di legge sulla concorrenza in particolare il principio secondo il quale le polizze assicurative dovranno offrire un periodo di ultrattività della loro copertura per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi dalla fine del contratto e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa.

Si tratta di una copertura assicurativa che protegge il professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per eventuali danni causati da errori o illeciti professionali. Sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l'attività di difesa dell'assicurato.

Per i nuovi iscritti la polizza sarà valida un anno, mentre il massimale per assicurato e per periodo di copertura è di 250.000,00 Euro.

Tra i vantaggi della copertura assicurativa l'ampiezza della garanzia (copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività del perito industriale secondo il già collaudato schema in uso per tutti i professionisti), la clausola di incompetenza professionale (l'assicurato è tenuto indenne per tutti i danni derivanti da richieste di risarcimento avanzate per qualunque errore professionale commesso, anche in caso in cui un'autorità giudiziaria stabilisca che l'assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali), la responsabilità in solido (se l'assicurato è responsabile solidalmente con altri soggetti, la polizza risponderà in quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili), e infine una franchigia fissa per tutta l'attività del perito industriale.

"Abbiamo pensato ad una formula giovani - ha commentato il presidente del Cnpi - per agevolare tutti i nuovi iscritti che si affacciano alla professione in un periodo non semplice. Del resto i giovani sono il nostro futuro e verso di loro sono rivolte tutte quelle azioni tese a far sì che possano trovare nella professione la loro piena realizzazione".

Rc gratuita per i periti neo iscritti

7 settembre 2017

DI MICHELE DAMIANI

Rc professionale gratuita per i giovani neo iscritti all'albo dei periti industriali. È l'iniziativa promossa dal consiglio nazionale dei periti industriali annunciata in una nota pubblicata ieri. La formula prevede che i neo iscritti all'albo del 2017, per il primo anno di iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. La misura è frutto dell'accordo fissato da alcuni anni tra il Consiglio e la Compagnia Aig Europe. Per i nuovi iscritti la polizza sarà valida un anno e il massimale per assicurato e periodo di copertura sarà di 250 mila euro. Ampiezza della garanzia, responsabilità in solido e franchigia fissa per tutta l'attività del perito i principali vantaggi per l'assicurato. «Abbiamo pensato ad una formula giovani per agevolare tutti i nuovi iscritti che si affacciano alla professione in un periodo non semplice» il commento di Giampiero Giovannetti, presidente del consiglio nazionale dei periti industriali.



Fonte:



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Set 2017

Affidamenti in house, via libera alle Linee guida Anac per l'iscrizione delle società

Giuseppe Latour

Il Consiglio di Stato licenzia il suo parere sulle linee guida Anac in materia di in house. E di fatto sblocca l'accesso all'elenco delle società: sarà possibile dal 30 ottobre prossimo. È stato appena pubblicato il documento con il quale Palazzo Spada dà via libera alla nuova versione del provvedimento dell'Authority, aggiornata all'indomani della pubblicazione del decreto correttivo del Codice (il testo non è ancora disponibile).

I tecnici di Raffaele Cantone, con il loro lavoro di limatura, hanno di fatto accolto tutte le osservazioni dei giudici amministrativi, che dunque danno ora un via libera pieno.

Al nuovo albo - va ricordato - dovranno iscriversi tutte le società che ricevono affidamenti senza gara: dalle società controllate dai ministeri (come Sogesid o Sogei) fino alle decine di municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, come acqua, rifiuti e trasporti. Chi non fa domanda o non supera l'esame sui requisiti per l'iscrizione (controllo analogo, fatturato all'80% derivante da servizi per la controllante, partecipazione di capitali privati senza influenza determinante sulle decisioni) perde il diritto di ricevere e assegnare appalti in house e rischia di vedersi recapitare un provvedimento Anac anche sugli appalti in corso.

Le linee guida, pubblicate originariamente a metà marzo, sono diventate operative quindici giorni dopo l'approdo in Gazzetta. Da quel momento è partito un conto alla rovescia di 90 giorni. Solo al termine di questo periodo-cuscinetto le società in house e gli enti gestori di servizi a rete avrebbero potuto cominciare a inoltrare le richieste di iscrizione. Questa tagliola, però, è stata rimandata in avanti. Il motivo è da ricercare nel correttivo appalti, il decreto n. 56 del 2017 che ha modificato il Codice e che ha ritoccato in diversi punti la materia delle società in house.

È stato allora necessario aggiornare le linee guida posticipando al 30 ottobre del 2017 il termine di avvio per la presentazione delle domande di iscrizione. Il procedimento per l'iscrizione, comunque, avrà una durata ordinaria di 90 giorni e non potrà mai superare i 180 giorni.

Oltre a sottolineare il recepimento del precedente parere in blocco, il Consiglio di Stato fa alcune nuove osservazioni nel suo parere. Soprattutto, richiede che i casi nei quali l'Anac accerta l'assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco e quelli in cui ne dispone la cancellazione per la sopravvenuta carenza di tali requisiti siano allineati alle nuove norme sul potere di raccomandazione vincolante (oramai abrogato). Adesso, infatti, è previsto un potere di impugnativa che, nella nuova formulazione delle linee guida, è espressamente riferito "ai contratti già aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing". A parte queste limature, Palazzo Spada dà parere favorevole al provvedimento. Che, a questo punto, è pronto a decollare nella sua versione definitiva.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Set 2017

In house/2. Il Consiglio di Stato avalla la versione «ampia»: modello ordinario e controllo congiunto

Roberto Mangani

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554 ripropone alcuni principi fondamentali in materia di affidamenti in house in riferimento alle condizioni per il legittimo ricorso a questo modello organizzativo nell'ipotesi in cui un ente locale, titolare di una quota di partecipazione minimale in una società partecipata da altri soggetti pubblici, affidi a quest'ultima lo svolgimento di un servizio pubblico. In particolare, la sentenza si sofferma sulla nozione di "controllo analogo congiunto", sulla cui ricorrenza si concentra il giudizio di legittimità del giudice amministrativo.

La sentenza, al di là del suo interesse intrinseco per la puntuale definizione dei presupposti idonei a configurare il "controllo analogo congiunto", rappresenta anche l'occasione per verificare se e in che misura i principi affermati mantengano la loro validità a seguito delle nuove norme sugli affidamenti in house introdotte dal D.lgs. 50/2016 e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017).

IL CASO IN ESAME

Un Comune aveva deliberato l'affidamento del **servizio di igiene urbana** ricorrendo al modello dell'in house, in luogo dell'esternalizzazione tramite affidamento a soggetti terzi scelti con procedura di gara, operata in precedenza.

In concreto l'affidamento era avvenuto a favore di una società interamente partecipata da enti pubblici e di cui il Comune aveva acquisito una **partecipazione pari allo 0,1%** del capitale sociale.

Un operatore privato del settore ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo contestando la scelta del Comune sotto un duplice profilo. In primo luogo ha rilevato che il modello dell'in house continua a rappresentare un'eccezione rispetto alla regola generale, che resta quella dell'affidamento a soggetti scelti sul mercato tramite procedure di gara. Di conseguenza il ricorso a tale modalità andrebbe circoscritto a casi eccezionali, dandone congrua e diffusa motivazione.

Sotto altro profilo il ricorrente ha contestato che nel caso di specie ricorresse il requisito del controllo analogo, pacificamente ritenuto presupposto essenziale per la legittimità degli affidamenti in house. E ciò sia in ragione della esigua partecipazione del Comune all'azionariato della società affidataria (solo lo 0,1 % del capitale sociale) sia in considerazione della ritenuta carenza di strumenti amministrativi – societari idonei a consentire al Comune di influire sugli indirizzi strategici e sulle decisioni operative della medesima società.

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, rigettando entrambe le censure, che sono state sostanzialmente riproposte davanti al Consiglio di Stato che ha tuttavia confermato la decisione del giudice di primo grado.

LA SENTENZA/1: L'IN HOUSE COME MODELLO ORDINARIO

La prima questione affrontata dal Consiglio di Stato è quella relativa all'inquadramento di carattere generale dell'istituto dell'in house nell'ambito delle modalità che gli enti pubblici possono adottare per lo svolgimento dei servizi di propria competenza.

Sotto questo profilo è stata totalmente respinta la censura mossa dal ricorrente, volta a rappresentare il suddetto modello organizzativo come un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a operatori di mercato scelti tramite gara.

Il giudice amministrativo ha infatti evidenziato come secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, che appare ormai consolidato, l'affidamento in house non rappresenta più un modello di carattere eccezionale per la gestione dei servizi pubblici locali, essendo equiparato all'affidamento a soggetti terzi. La decisione dell'ente locale di ricorrere all'in house deve solo essere adeguatamente motivata ed è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non sia affetta da un macroscopico vizio sotto il profilo del travisamento dei fatti o dell'illogicità manifesta.

Il principio della natura ordinaria e non eccezionale del modello dell'in house ha peraltro trovato conferma anche nella più recente Direttiva Ue 2014/24, dove nel quinto considerando viene espressamente previsto che non vi è alcuna disposizione comunitaria che obblighi gli stati membri a privilegiare l'esternalizzazione dei propri servizi in luogo della autoproduzione degli stessi (tramite appunto affidamenti in house).

LA SENTENZA/2: IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Più articolate sono le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato a respingere anche la seconda censura, incentrata su una presunta mancanza nel caso di specie del requisito del controllo analogo congiunto.

Come noto, uno dei presupposti di legittimità degli affidamenti in house è stato tradizionalmente individuato nella necessità che l'ente pubblico eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello che normalmente esercita sui propri uffici interni. Tale controllo analogo si sostanzia nella concreta possibilità di incidere sia sulle scelte strategiche che sulle decisioni operative della società medesima.

La giurisprudenza prima comunitaria e poi nazionale ha nel tempo ammesso anche il così detto "controllo analogo congiunto", esercitato cioè non dal singolo ente pubblico ma – appunto in via congiunta - da una pluralità di enti, tutti azionisti della società affidataria.

In questo senso è stato ritenuto che il controllo analogo congiunto non richiede che ciascun ente pubblico possa esercitare individualmente i poteri di indirizzo e direzione sulla società in house, essendo sufficiente che ogni ente partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi di detta società. In particolare, sotto il profilo della partecipazione azionaria non è richiesto il possesso di una quota minima, essendo sufficiente anche una percentuale del tutto marginale; mentre per ciò che concerne il secondo profilo non è necessario che ogni singolo ente abbia un proprio rappresentante all'interno dell'organo di amministrazione, essendo possibile anche che un medesimo soggetto rappresenti congiuntamente più enti azionisti.

Nel caso di specie il giudice amministrativo ha ritenuto che la governance della società in house e gli strumenti messi in campo dagli enti pubblici azionisti garantissero la sussistenza del "controllo analogo congiunto".

In particolare, assumono rilievo in primo luogo **i patti parasociali** sottoscritti da tutti gli azionisti, in base ai quali gli stessi si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano i servizi prestati in uno specifico Comune in conformità alla volontà espressa dal medesimo Comune, cosicché nella sostanza quest'ultimo diviene il dominus delle decisioni che riguardano la gestione del servizio nel territorio di propria competenza.

In secondo luogo lo statuto della società in house prevede l'istituzione di un **Comitato di coordinamento**, formato da rappresentanti di tutti gli enti locali azionisti, che può esprimere pareri da cui l'organo amministrativo può discostarsi solo previa congrua motivazione.

Infine, sempre in base allo statuto **le decisioni più rilevanti sugli atti di indirizzo strategico** della società sono sottratte alla competenza dell'organo amministrativo e **sottoposte all'approvazione dell'assemblea** (dove peraltro, come detto, vige il meccanismo previsto dai patti parasociali che nei fatti consente ad ogni comune azionista di avere un'autonomia decisionale piena sulle decisioni che attengono allo svolgimento del servizio sul proprio territorio).

La conclusione del giudice amministrativo è netta: l'insieme degli strumenti indicati consente di ritenere che nel caso di specie sussista il "controllo analogo congiunto" da parte di tutti i singoli enti locali azionisti, essendo quindi soddisfatto uno dei requisiti – in realtà il più controverso – che legittima l'affidamento in house.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

07 Set 2017

«Illeciti professionali», basta una sentenza di primo grado per escludere dalla gara

Giuseppe Latour

È sufficiente una sentenza non definitiva per far scattare il cartellino rosso dell'esclusione dalla gara. È questa la grande novità contenuta nella **sentenza n. 4192 del 2017 del Consiglio di Stato**. La pronuncia allinea completamente Palazzo Spada alle indicazioni dell'Anticorruzione. E stabilisce che l'elemento rilevante per valutare il curriculum dell'impresa è la presenza di «significative carenze» nell'esecuzione di un contratto precedente. Non è decisivo, per arrivare all'esclusione, il fatto che queste carenze siano inserite in una sentenza diventata definitiva.

Il caso parte da una gara per l'affidamento di servizi sanitari da svolgere presso l'ospedale di Mestre, per un importo pari a 10 milioni di euro. Dalla procedura è stata esclusa un'impresa, «deducendo che tale società sarebbe stata condannata dal tribunale penale di Pescara» al divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione perché «avendo omesso di adottare e attuare modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire la commissione dei reati di truffa nell'esercizio dell'attività di sterilizzazione di presidi medico chirurgici, non avrebbe impedito l'esecuzione dei reati di truffa continuata ai danni di aziende sanitarie ad opera del legale rappresentante ed amministratore unico della società e degli altri soggetti». Quella condanna, cioè, costituirebbe grave illecito professionale ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice appalti.

Secondo la ricorrente, però, «la condanna del tribunale di Pescara non è definitiva, essendo pendente l'appello» e quindi non sarebbe possibile procedere all'esclusione.

Un'impostazione che il Consiglio di Stato respinge in blocco.

L'articolo 80, comma 5 lettera c) del decreto n. 50 del 2016, infatti, prevede che «un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità».

L'obiettivo è tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale dell'impresa.

Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano «le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata». E la pronuncia di una sentenza definitiva non è un elemento decisivo. «Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza del tribunale di Pescara, ricorrono sicuramente i presupposti per porre in dubbio l'integrità ed affidabilità del concorrente».

Per quanto riguarda la non definitività della sentenza, «la tesi dell'appellante è smentita dalla

stesse linee guida n. 6 dell'Anac» secondo le quali «i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell'articolo 80, comma 5, lettera c)». Quindi, Palazzo Spada si allinea alle indicazioni dell'Anticorruzione. Ma non solo. C'è da fare anche una precisazione sui tempi. Per l'Anac, infatti, «il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento». Questi tre anni non possono, invece, decorrere dal verificarsi del fatto. «Quando l'errore professionale deriva dalla commissione di un reato, che il più delle volte viene occultato dal responsabile, la decorrenza del termine triennale di esclusione dalla data di commissione del reato, anziché dalla data del suo accertamento giurisdizionale equivarrebbe a privare di ogni effetto il precetto normativo, il che non è possibile».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Sotto esame le prime liquidazioni trimestrali - A fine mese i dati sulle fatture

Al via i nuovi controlli contro l'evasione Iva

Dalle verifiche sulle informazioni attesi 2 miliardi

■ Partono i nuovi controlli contro l'evasione Iva. Dall'agenzia delle Entrate sono arrivate le prime comunicazioni ai contribuenti dopo l'incrocio delle informazioni relative alle liquidazioni Iva da gennaio a marzo di quest'anno con i versamenti effettuati. All'appello mancano ancora i dati del nuovo spesometro che arriveranno entro il 28 settembre. L'obiettivo di recupero stimato nel 2017 è di circa 2 miliardi.

Micardi, Parente e Tosoni ▶ pagina 3

Fisco e contribuenti

IL CONTRASTO AL SOMMERSO

Il dettaglio delle segnalazioni

L'Agenzia avvisa professionisti e imprese su eventuali anomalie riscontrate

Il tassello mancante

A fine mese in arrivo le comunicazioni sulle fatture da gennaio a giugno

Iva, nuovi controlli anti-evasione

Al via le lettere dalle Entrate dopo l'incrocio dei dati - Con lo spesometro obiettivo 2 miliardi

**Federica Micardi
Giovanni Parente**

■ I nuovi strumenti messi a disposizione nella lotta all'evasione Iva entrano nel vivo.

Con la partenza delle comunicazioni relative ai dati del primo trimestre dell'anno sulle liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto si mette in moto la macchina voluta dal decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso anno. In pratica, l'elaborazione e l'incrocio dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate e la successiva messa a disposizione nei confronti di imprese e professionisti è un'arma in più per promuovere la compliance, ossia l'adeguamento spontaneo.

Le situazioni

A dimostrarlo sono le prime segnalazioni partite dall'Agenzia verso i contribuenti interessati e i consulenti che li assistono. In alcuni casi la comunicazione è più stringata e si "limita" a riportare la presenza di alcune inco-

renze tra i versamenti effettuati e i dati comunicati nel primo degli appuntamenti di quest'anno: quello scaduto lo scorso 12 giugno. Per tutti i dettagli sulle incoerenze le Entrate rimandano al cassetto fiscale del contribuente e nel servizio «Fatture e corrispettivi» disponibile sul sito dell'Agenzia.

Diverso è il caso, invece, dei versamenti totalmente assenti. L'Agenzia segnala, infatti, che a fronte di un'imposta dovuta risultante dalla comunicazione dei dati trimestrali non risulta pervenuto alcun pagamento con il modello F24. Una carenza che potrebbe essere imputabile a un errore: tra le fattispecie riportate ci sono un codice tributo e/o un anno di riferimento errati. Circonstanza alla quale si può chiedere di rimediare con la correzione dei modelli F24 anche attraverso i

canali telematici (in questo caso c'è Civas) dell'amministrazione finanziaria. Oppure, se i versa-

menti non sono stati eseguiti, l'amministrazione finanziaria - sulla falsariga di quanto già fatto con le lettere di compliance - ricorda l'opportunità di avvalersi del ravvedimento operoso che consente di ridurre il conto finale abbattendo le sanzioni e gli interessi dovuti. Ferma restando la possibilità a disposizione del contribuente di segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dagli uffici del Fisco attraverso i call center o recandosi direttamente agli sportelli sul territorio.

Una macchina, come anticipato, che si è messa appena in moto ma che già attende tra una decina di giorni il secondo pacchetto dei dati delle liquidazioni Iva: quelli



Il gettito in aumento
■ Non solo split payment. Anche le nuove comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva stanno iniziando a dare il loro contributo sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto. È quanto emerso dalla nota tecnica sulle entrate tributarie di luglio come riportato dal Sole di ieri



riferiti al trimestre aprile-giugno di quest'anno.

L'altro tassello mancante è lo spesometro 2.0 che dopo diverse proroghe andrà inviato entro il 28 settembre. Un adempimento che sta mettendo a dura prova professionisti e software house, solo parzialmente sollevati dalla mini-proroga di 12 giorni comunicata dal Mef il 1° settembre (il decreto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta).

I risultati attesi

L'obiettivo di recupero atteso dall'uso congiunto del nuovo spesometro e delle liquidazioni trimestrali Iva per quest'anno è di 2,1 miliardi di euro (almeno secondo le stime che accompagnavano il decreto fiscale dello scorso autunno) e nelle previsioni contenute è destinato addirittura a salire in futuro. Una stima che considera sia l'Iva sia le imposte dirette riportate all'Erario grazie ai "solleciti" dopo l'incrocio delle informazioni sulle fatture, sia la riduzione degli omessi versamenti, sia un effetto di anticipazione dei controlli automatizzati. Del resto, il doppio adempimento - pur pesando notevolmente in termini di costi e di tempi richiesti a imprese e studi professionali - mira sia a colpire l'evasione da frodi o da sottodichiarazione sia quella da mancato versamento. Un fenomeno, quest'ultimo, che almeno stando alle ultime rilevazioni ufficiali disponibili pesa ancora per il 20% sul totale del tax gap Iva (il rapporto tra l'imposta dovuta e quella effettivamente entrata nelle casse dell'Erario). Qualche primo segnale si inizia a intravedere: la nota di accompagnamento ai dati sulle entrate tributarie relative al mese di luglio ipotizza che meccanismi di compliance fondati su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni potrebbero già aver prodotto effetti positivi sul gettito. Certo, la strada è appena iniziata e il cammino da percorrere è ancora lungo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le lettere già inviate

Due esempi delle comunicazioni inviate ai contribuenti dopo l'incrocio dei dati delle liquidazioni Iva da gennaio a marzo: si segnalano anomalie o l'omesso versamento dell'imposta



Identificativo PEC: /
Codice fiscale contribuente: *

Gentile contribuente,

desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell'IVA dovuta in base al modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" relativo al I trimestre 2017. In particolare, a fronte di un'imposta complessivamente dovuta (rigo VP14, col. 1) pari a € 24.504,40, per il medesimo periodo risultano effettuati con il modello F24 versamenti per € 0,00.

La invitiamo pertanto a verificare i versamenti effettuati perché, se i pagamenti che a noi risultano mancanti sono stati eseguiti indicando un codice tributo e/o un anno di riferimento errati, può chiedere la correzione dei relativi modelli F24. Se è già registrato ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate può chiedere la correzione utilizzando il servizio Civis, nella sezione "Area riservata" del sito www.agenziaentrate.gov.it.


Se, invece, i versamenti non sono stati eseguiti, può regolarizzare le violazioni avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del d. lgs. n. 472/1997), pagando l'imposta dovuta, i relativi interessi legali e la sanzione per omesso o tardivo versamento, in misura ridotta. Se provvederà tempestivamente, eviterà di pagare le maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito dei successivi controlli.

Per segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, può contattare i Centri di assistenza multicanale chiamando i numeri 848.800.444 (da telefono fisso, tariffa urbana a tempo) oppure 06.95668907 (da telefono cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13. Può anche richiedere assistenza presso uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate: trova i recapiti degli uffici sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Contatta l'Agenzia", dove sono disponibili il servizio di prenotazione appuntamenti e il web-ticket.

Paolo Savini

Ai fini della presente comunicazione sono stati considerati:

- i versamenti eseguiti fino al 19/06/2017;
- la "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" con Identificativo n. del 07/06/2017.


Roma, 11/07/2017

Codice fiscale contribuente: *

Gentile contribuente,

dall'esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da lei presentata per il I trimestre 2017, sono emerse alcune incongruenze.

Le informazioni relative alle Incongruenze riscontrate sono disponibili nel "Cassetto fiscale" (sezione L'Agenzia scrive) e nel servizio "Fatture e Corrispettivi" (sezione Consultazione - L'Agenzia scrive), entrambi accessibili dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: Home - Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione.

La presente e-mail è stata generata automaticamente, pertanto la preghiamo di non rispondere a questo indirizzo di posta elettronica.

Anomalia generica
Nella comunicazione inviata al contribuente datata 11 luglio 2017 si segnala che dall'esame dei dati e dei versamenti «sono emerse alcune incongruenze». In questo caso si tratta di una lettera inviata in modo automatico dal software dell'Agenzia, come riportato anche nella mail

Per approfondire
Le informazioni relative alle «incongruenze» emerse sono disponibili nel Cassetto fiscale e nel servizio «Fatture e corrispettivi» sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it



Anomalia specifica
Il contribuente viene informato di una «possibile anomalia» in merito al versamento dell'Iva. Perché nel rigo VP14, colonna 1 l'Iva dovuta è pari a 24.504,40 euro, mentre non risulta effettuato alcun versamento con l'F24

Possibili cause di errore
La mail delle Entrate, proveniente dalla direzione centrale gestione tributi suggerisce alcune possibili cause: un errore nel codice tributo o nell'anno di riferimento, il mancato versamento

Come rimediare
In caso di errore (codice tributo o anno di riferimento) si consiglia di chiedere la correzione dell'F24; in caso di mancato versamento si suggerisce di provvedere tempestivamente attraverso il ravvedimento così da avere le sanzioni ridotte


IL CALENDARIO

Le scadenze per le comunicazioni dei dati di fatture e liquidazioni Iva

| | Primo trimestre | Secondo trimestre | Terzo trimestre | Quarto trimestre |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | | | |
| Invio dati fatture | 28 settembre 2017 | | 28 febbraio 2018 | |
| Invio dati liquidazioni Iva | 12 giugno 2017 | 18 settembre 2017 | 30 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
| | 2018 | | | |
| Invio dati fatture | 31 maggio 2018 | | 28 febbraio 2019 | |
| Invio dati liquidazioni Iva | 17 settembre 2018 | 30 novembre 2018 | | |

IL GETTITO ATTESO

La stima del recupero atteso con le comunicazioni dei dati di fatture e liquidazioni Iva. Valori in miliardi di euro



Fonte: elaborazione su dati provvedimenti normativi, servizio studi del Senato su Dl 193/2016

FOCUS. LA SECONDA SCADENZA

Un'altra tranche di informazioni entro il 18 settembre

Gli adempimenti fiscali sono inesorabili; la prossima scadenza è il 18 settembre (il 16 è un sabato) entro la quale imprese e professionisti devono trasmettere i dati delle liquidazioni Iva del secondo trimestre 2017. Si tratta di un adempimento introdotto per la prima volta da quest'anno (articolo 21-bis del Dl 78/2010, introdotto dal Dl 193/2016) in base al quale, con cadenza trimestrale, devono essere comunicati all'agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni Iva effettuate nel trimestre di riferimento, sia nel caso in cui dalla liquidazione emerga un credito sia nel caso in cui, invece, emerga un debito. Quello che si avvicina è il secondo appuntamento per i contribuenti, la prima trasmissione per gennaio/febbraio/marzo, prevista inizialmente per il 31 maggio, è già avvenuta entro il 12 giugno scorso. La proroga al 28 settembre annunciata dal Mef riguarda solo la trasmissione dei dati delle fatture e non, invece, quella delle liquidazioni.

I dati da comunicare sono l'ammontare delle operazioni effettuate e degli acquisti e quindi l'Iva addebitata ai clienti, l'imposta detraibile e quindi per differenza il debito o il credito.

I soggetti obbligati

L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva con esclusione dei contribuenti esonerati dall'invio della dichiarazione annuale o dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che nei primi mesi del 2017 abbiano perso le condizioni che consentono l'esonero. Come precisato dalle Entrate nelle FAQ disponibili sul sito, l'obbligo di invio non sussiste per coloro che nel trimestre di riferimento non hanno dati da indicare perché non hanno effettuato alcuna operazione, sia attiva sia passiva; l'esonero viene però meno se occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Ad esempio, quindi, coloro che nei mesi di aprile, maggio e giugno non hanno registrato fatture o corrispettivi, né hanno un credito da riportare, non devono inviare nessuna comunicazione. Qualora, però, ci sia un credito dal periodo precedente da riportare, la comunicazione va comunque trasmessa.

Particolare attenzione occorre porre al credito annuale Iva. Coloro che nella comunicazione relativa al primo trimestre lo hanno indicato nel rigo VP9 e che, nel frattempo, hanno deciso di utilizzarlo in compensazione orizzontale, devono ora compilare il rigo VP9 indicando con il segno meno l'ammontare del credito estromesso. Al contrario, chi non aveva indicato il credito annuale nella prima comunicazione poiché intenzionati ad utilizzarlo in compensazione orizzontale e che ora intendono utilizzarlo in detrazione dall'Iva possono "riportarlo dentro" indicandolo nel rigo VP9. E il modulo VP (che contiene i dati delle liquidazioni) va compilato una volta per ciascuna liquidazione periodica (un modulo per i contribuenti trimestrali e tre per i mensili) mentre i contribuenti che adottano contabilità separate soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti sommando le operazioni nelle liquidazioni mensili o nella trimestrale.

Le incongruità

Le Entrate verificano celermente le liquidazioni trasmesse e ove rilevi delle incongruità, prima fra tutte l'omesso versamento dell'Iva a debito, lo comunica al contribuente. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza. La risoluzione 104/E/2017 ha precisato che a questa sanzione è applicabile il ravvedimento operoso. Nella risoluzione, l'Agenzia riproduce delle tabelle esemplificative indicando gli importi delle sanzioni ridotte, scomponendo il caso in cui la correzione sia avvenuta entro 15 giorni dalla scadenza originaria, ovvero qualora sia avvenuta dopo tale termine; in particolare, si prevede la possibilità di regolarizzare l'adempimento omesso entro 15 giorni versando anche successivamente la sanzione ridotta con le percentuali del ravvedimento partendo dall'importo base di 250 euro, pari alla metà di quella ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni